

Data di pubblicazione 07/11/2003

Oggetto L.R. 23 ottobre 2003, n. 15.
Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie.

Obiettivo Con la legge in oggetto, la Regione Abruzzo prevede interventi a sostegno delle aziende zootecniche che hanno subito perdite imputabili ad emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie, al fine di salvaguardare l'economia aziendale degli allevamenti animali.

Beneficiari Beneficiari degli aiuti regionali sono gli imprenditori agricoli che, in regola con le vigenti norme specifiche del settore sanitario e veterinario, esercitano l'attività nel territorio regionale e partecipino ad un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione dell'emergenza realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale.

Azioni La Regione eroga indennizzi/aiuti economici/provvиденze per:

- a) l'abbattimento di capi infetti ordinato dall'autorità sanitaria locale;
- b) il verificarsi di aborti di fattrici in conseguenza della somministrazione di vaccino;
- c) il verificarsi del decesso dell'animale, dopo l'intervento di profilassi;
- d) il fermo di impresa, determinato dal decesso o dall'abbattimento di capi di bestiame a seguito all'intervento di profilassi;
- e) i maggiori costi sostenuti per lo smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti o deceduti in conseguenza dell'emergenza veterinaria o, a seguito dell'intervento di profilassi;
- f) i maggiori costi di alimentazione derivanti dal divieto di spostamento all'interno del territorio regionale, a seguito del divieto di movimentazione all'interno del territorio nazionale e/o verso gli stati membri U.E.;
- g) la messa a disposizione dell'autorità sanitaria dei capi di bestiame necessari per il piano di sorveglianza sierologica (animali sentinella).

Spese ammissibili - Il risarcimento previsto dalle lettere a) e c) è concesso nella misura massima del 100% del valore di mercato.

- L'indennizzo previsto dalla lettera b) è concesso nella misura massima di 300,00 euro per ogni feto/UBA.
- L'aiuto previsto dalla lettera d) è determinato dalla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, in base ai dati strutturali e agli indicatori economici della Rete Informazione Contabile Agricola (RICA) tenuto conto della produzione lorda totale decurtata dei costi specifici.
- L'aiuto previsto dalla lettera e) è concesso nella misura massima del 100% dei costi di rimozione dei capi morti o abbattuti per disposizione dell'autorità competente che devono essere smaltiti e del 75% dei costi di distruzione di tali carcasse.
- Il contributo di cui alla lettera f) è determinato nella misura massima del 100% dei maggiori costi di alimentazione documentabili al netto dei costi

ordinari.

- Il risarcimento previsto dalla lettera g) è concesso in proporzione al numero dei capi che, per ciascuna azienda, vengono resi disponibili per i prelievi per l'intero periodo di durata del piano annuale di sorveglianza. Per ogni UBA messo a disposizione dell' autorità sanitaria la Regione eroga una somma pari a 300,00 euro rapportata all'intero anno solare, proporzionalmente ridotta in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione.

Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi è istituito un fondo comune denominato " Fondo per le emergenze zootecniche e sanitarie nella Regione Abruzzo".

Procedure	Le procedure per l'erogazione delle provvidenze saranno definite con successivo atto a contenuto specifico da adottarsi da parte dalla Giunta regionale.
------------------	--

Data scadenza	
----------------------	--

Scadenza	
-----------------	--

Fonte normativa	Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo
------------------------	--------------------------------------

Riferimenti normativi	L.R. 23 ottobre 2003, n. 15 (B.U. 33/2003).
Modulistica	

Riferimenti operativi: indirizzi utili	
---	--